



VERBALE N. 9 DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Abogado ALIOTA Rossana, Abogado AMICO Francesca, Avvocato ARMONE Luigi, Avvocato BAGGLINI Aurora, Avvocato BASILE Cecilia, Avvocato BEFANI Guido, Avvocato BONANNI Alessia, Avvocato BRUNO Letizia, Avvocato BUTTAFARRI Marcella, Avvocato CACCAMO Francesco, Abogado CALABRESE Armando, Avvocato CANCELLARA Rosalia, Avvocato CAPUANO Francesca, Avvocato CARDINALI Andrea, Avvocato CASTALDI Roberta, Avvocato CEFALY Rossella Elisabetta, Abogado CHIAPPERI Mario, Avvocato CHIRICOZZI Dario Andrea, Abogado COFINI Francesca, Avvocato D'AMBROSIO Francesca, Avvocato DE BLASIIIS Roberto, Avvocato DI GIACINTO Giulia, Abogado DI PALMA Riccardo, Abogado DUVA Maria Mirella, Abogado FELICOLI Alessandra, Avvocato FEROCCE Lucia, Avvocato FERRARO Maria Paola, Avvocato GIGLI Enrica, Avvocato IUDICELLO Giuliana, Avvocato MAFFEZZONI Barbara, Avvocato MASTROBERARDINO Michele, Avvocato MONTORO Gianfrancesco, Avvocato MORETTA Ilenia, Avvocato PALUDI Alessia, Avvocato PASTORE Mariastella, Avvocato PELUSI Lorenzo Maria, Avvocato PERSI Andrea, Avvocato RAPONI Michela, Avvocato RINALDI Anna, Avvocato ROCCHETTI Arianna, Avvocato ROMANO Giuseppina, Abogado SANVITALE Federica, Avvocato SPADARO Marco, Avvocato SPINACI Federica, Avvocato VENTURA Damiano, Avvocato VIRGA Valentina, Avvocato VITALE Ernesto i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 18 febbraio 2015 è pervenuta una missiva da parte dell'ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) in risposta alla richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale Forense al Ministro della Giustizia Orlando di consentire, in materia di Processo Telematico e Notificazioni a mezzo p.e.c. ai sensi della Legge 53 del 1994, una deroga alle disposizioni contenute dal D.P.C.M. 13.11.2014.

Il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2015 ed in vigore dall'11 febbraio 2015, ha dettato le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.L. n. 82 del 2005.

In particolare, gli artt. 4 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) e 6 (Copie e estratti informatici di documenti informatici) dispongono nuove tecniche e regole per la connessa attestazione di conformità e ciò di cui attualmente più si discute è se tali disposizioni sono,



dalla loro entrata in vigore (dall'11 febbraio 2015), applicabili anche, ad esempio, alle notifiche degli avvocati tramite PEC ex L. 53/94, ai poteri di autentica dei difensori e quindi all'art. 52 del D.L. 90/14, convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 e, più in generale, al P.C.T. nella predisposizione, ad esempio, della procura alle liti o all'attestazione di conformità prevista dall'art. 18 della L. 162/2014.

Precedentemente era stato pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 - Suppl. Ordinario n. 20 il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

In esso sono dettate le disposizioni relative alla conservazione a norma dei documenti informatici, ai sistemi ed alle procedure di conservazione degli stessi, alla figura ed alle responsabilità in capo al responsabile della conservazione documentale all'interno della Pubbliche Amministrazioni e delle organizzazioni private.

In buona sostanza il documento informatico per avere effettivo valore legale nel rispetto della normativa vigente deve essere redatto, sottoscritto, conservato secondo procedure ben precise.

Il documento informatico può essere duplicato e da esso si possono estrarre copie informatiche ed analogiche e di dette copie -così come delle copie informatiche ricavate da documenti cartacei- deve essere attestata la conformità nel rispetto di procedure tecniche anche complesse, dettate dai due provvedimenti suddetti, e che potrebbero risultare di complicata attuazione da parte degli avvocati e dei professionisti interessati al Processo Telematico.

Le procedure di conservazione e di archiviazione dei fascicoli contenenti documenti informatici e di questi ultimi riguardano solo parzialmente la categoria degli avvocati in quanto il fascicolo processuale viene formato e conservato dal Cancelliere e comunque dall'Ufficio Giudiziario che è tenuto al rispetto della normativa relativa alla conservazione.

Con riferimento invece al secondo provvedimento, poiché esso involge molte attività connesse con la professione forense e che solo faticosamente gli avvocati stanno facendo proprie seppure con notevoli difficoltà, il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto con la lettera del 30 gennaio 2015 inviata al Ministro della Giustizia Orlando, nella quale appunto si richiede in sostanza che la suddetta normativa -nella specie con riferimento all'estrazione di copie dei documenti ed attestazione della loro conformità- non venga applicata al Processo Telematico ed alle Notificazioni a mezzo p.e.c. effettuate dagli avvocati ai sensi della L. 53 del 1994.

La comunicazione dell'ANORC, che rappresenta i soggetti che svolgono la funzione di responsabili della conservazione documentale, chiede al Ministro di non concedere la deroga richiesta dal Consiglio Nazionale Forense, perché essa creerebbe pericolose incongruenze tra la previsione contenuta nella norma generale in tema di documentazione digitale (il C.A.D. e le sue regole tecniche) e le norme particolari come quelle del Processo Telematico e della Notificazione a mezzo p.e.c.

Il Presidente Vaglio rileva che, ovviamente, l'ANORC, oltre a svolgere considerazioni di ordine generale, in parte anche condivisibili, persegue un interesse proprio visto che raggruppa in sé tutti i professionisti interessati a svolgere una funzione per la quale l'associazione medesima ha costituito un registro e cura direttamente la realizzazione di corsi di formazione a pagamento sulla gestione documentale e gli obblighi di conservazione digitale.

Per una disamina completa delle problematiche sottese all'applicazione delle regole tecniche all'attività forense si può fare riferimento all'articolo scritto dall'Avv. Maurizio Reale componente



della Fondazione per l'Innovazione Forense del C.N.F. che esamina tutti gli aspetti rilevanti della normativa e le sue implicazioni pratiche.

Nella pratica, in ogni caso, il Presidente segnala che i propri fornitori di software e partner tecnologici hanno già allo studio procedure applicative che agevolino i colleghi nello svolgimento delle attività tecniche previste dai suddetti provvedimenti nel caso non venga concessa la deroga richiesta dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio conferma la propria delibera del 12 febbraio 2015 nella quale auspicava che il Ministro della Giustizia provvedesse a chiarire e ad intervenire sulla normativa richiamata affinché le farraginose e complicate regole riportate nel D.C.P.M. del 13 novembre 2014 non trovassero applicazione nel P.C.T. e nelle notificazioni in proprio e a mezzo p.e.c., delegando il Presidente Vaglio a rappresentare al Ministro la posizione dell'Avvocatura romana, così come il medesimo, unitamente al Consigliere Segretario Di Tosto, ha già fatto in occasione dell'incontro con il Ministro svoltosi in data 12 febbraio 2015.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Carmela Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 20 febbraio u.s., con la quale, in ossequio ad analoga richiesta pervenuta dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, chiede di voler inviare alcuni dati relativi agli anni 2013 e 2014 sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ai sensi dell'art. 294 del D.P.R. 115/2002, come da prospetto che trasmette.

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 19 febbraio 2015, con la quale chiede di divulgare presso gli iscritti che in attesa dei necessari chiarimenti interpretativi sulla norma del nuovo art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dal comma 629 lett. b) della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – meccanismo dello "Split Payment"- dovranno essere rifiutate le fatture elettroniche che perverranno all'attenzione di tale Ufficio Giudiziario.

Il Presidente Vaglio rileva come la nuova formulazione dell'art. 17 bis del D.P.R. 633/1972, introdotta dal comma 628 della Legge di Stabilità 2015 (c.d. split payment, applicabile alle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato), non possa considerarsi applicabile alle prestazioni professionali degli Avvocati per i seguenti motivi:

1) quella dell'Avvocato non è una prestazione di servizi;

2) in ogni caso, sarebbe eventualmente applicabile il 2° comma del nuovo art. 17 bis, che prevede l'esclusione della disposizione per le prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta alla fonte, come avviene appunto per il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore per le difese d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio dispone la trasmissione del presente verbale al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano, invitandolo ad un ripensamento rispetto alla sua nota del 19 febbraio 2015, nonché la pubblicazione della presente delibera corredata della predetta nota sul sito istituzionale e il loro invio a mezzo e-mail agli iscritti, dichiarandola immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del 18 febbraio 2015 dell'Avv. Valentina Guzzanti, delegata dal Consiglio a partecipare alla convocazione dell'Osservatorio Regionale sulle Mediazione



Tributaria dell'Agenzia delle Entrate tenutosi lo scorso 4 febbraio.

La professionista comunica che dall'incontro è emerso il progressivo miglioramento dei risultati della procedura di mediazione tributaria, della quale è stata apprezzata la modifica strutturale recentemente apportata dal legislatore. Riferisce, inoltre, che il prossimo incontro si terrà a livello provinciale per migliorare sia il monitoraggio dello strumento deflativo sia l'interazione con gli Uffici che se ne occupano direttamente.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) difensore della (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale comunica che la sua assistita ha avviato la procedura arbitrale per dirimere la controversia insorta con la (omissis), riferisce che quest'ultima non ha provveduto a nominare il proprio arbitro nei termini previsti, pertanto chiede la nomina sia dell'arbitro mancante nonché la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale.

Il Presidente, vista la clausola compromissoria prevista dall'art. 17 del contratto del 29 gennaio 2013, nomina arbitro di parte per conto della (omissis), l'Avv. (omissis), con studio a Roma, in Via (omissis); nomina altresì terzo arbitro, con funzioni di Presidente, l'Avv. (omissis), con studio a Roma, (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sul comunicato stampa O.U.A. pervenuto in data 19 febbraio 2015 con il quale, tra le altre notizie, divulga quella relativa ad un provvedimento del Tribunale di Milano con il quale in un procedimento di opposizione allo stato passivo viene "boicottato" di fatto il processo telematico e condannata una delle parti perché un avvocato non aveva depositato la c.d. "copia di cortesia", condannandola al risarcimento dei danni di euro 5.000,00 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della controparte costituita da una procedura fallimentare, con la seguente abnorme motivazione: *"Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie "cortesia" di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014, rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo"*.

Occorre, peraltro, aggiungere che tale aberrante pronuncia è stata immediatamente posta nel nulla da parte del Giudice delegato del Fallimento, il quale ha approvato la rinuncia da parte della procedura ad avvalersi di tale capo della sentenza.

Il Presidente Vaglio sul tema rileva come le norme di legge che impongono all'avvocato il deposito telematico dell'atto - nella specie l'art. 16 *bis*, d.l. n. 179/2012 - prescrivano che l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite ha luogo **esclusivamente** con modalità telematiche e che il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'avverbio "esclusivamente", utilizzato anche dall'art. 44 D.L. 90/2014 in relazione al deposito telematico facoltativo di taluni atti processuali, esclude la necessità di un ulteriore deposito cartaceo. E' evidente dunque che ciò è sufficiente di per sé ad escludere la necessità di un ulteriore deposito cartaceo, che è evidentemente rimesso alla "cortesia" del difensore per agevolare il magistrato



all'esame dei propri scritti difensivi.

Il Presidente Vaglio, considerato che anche il Consiglio dell'Ordine ha stipulato una serie di protocolli d'intesa con il Tribunale di Roma che regolamentano le modalità di deposito degli atti per via telematica e che prevedono, dopo l'ultimo deposito, la consegna alla cancelleria -senza dover fare alcuna fila- da parte dei difensori di una busta contenente la copia cartacea degli atti depositati telematicamente, rileva come tale ulteriore adempimento da parte degli Avvocati romani è stato previsto con esclusione di qualsivoglia ipotetica sanzione nei confronti dell'Avvocato che vi contravvenisse, trattandosi appunto di una "cortesia" con lo scopo precipuo, da una parte, di agevolare nel primo periodo di attuazione del processo civile telematico (cioè fino al 30 giugno 2015) il Magistrato nello svolgimento del proprio lavoro e, dall'altra, di non rischiare che gli atti depositati telematicamente potessero sfuggire -attesa la novità- all'attenzione dello stesso, con grave pregiudizio per la parte assistita.

Il Presidente Vaglio, peraltro, fa presente che proprio in un suo processo innanzi alla XI Sezione del Tribunale Civile di Roma, pur avendo consegnato alla cancelleria regolarmente dopo l'ultima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. le relative copie cartacee in busta chiusa con i relativi riferimenti del processo e del giudice, durante l'udienza di escussione dei testi non ha rinvenuto gli atti in forma cartacea dallo stesso depositati. Ne deriva che, almeno in questo caso, la cancelleria ha ommesso di inserire nel fascicolo le copie cartacee regolarmente consegnate dal difensore.

Il Presidente Vaglio ritiene che, visto il singolare precedente milanese, sia opportuno trasmettere il presente verbale al Presidente del Tribunale, Dott. Mario Bresciano, affinché provveda a rammentare ai vari Magistrati del Tribunale Civile di Roma che la c.d. "copia di cortesia", di cui ai Protocolli d'intesa sull'attuazione del processo civile telematico, non costituisce un obbligo per il difensore ma un adempimento che agevola il Giudicante e nulla di più. Ciò al fine di evitare che si possa verificare quanto accaduto al Tribunale di Milano.

Il Consigliere Bolognesi riferisce che tal aspetto deve essere espressamente verbalizzato ed è implicito nell'assenza di alcun potere normativo in una "regola di cortesia".

Il Consigliere Condello chiede un provvedimento di revoca dei Protocolli sottoscritti dall'Ordine degli Avvocati di Roma con il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Bresciano, in quanto inutili e dannosi per il Processo Civile Telematico.

Il Presidente Vaglio dichiara che i protocolli si sottoscrivono in due e si revocano in due, non sembra corretto revocare il protocollo di intesa sottoscritto con il Tribunale di Roma.

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che trattandosi di copia di cortesia, chi lo desidera potrà depositare la copia, chi non lo desidera non depositerà alcunché. Comunque, nessuna conseguenza giuridica potrà derivare dal mancato deposito.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva a maggioranza, delegando all'uopo il Presidente Vaglio ad incontrare il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Mario Bresciano, e dispone anche la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale, dichiarandola immediatamente esecutiva.

Incontro con i Magistrati tirocinanti presso la Scuola Superiore della Magistratura della Corte di Appello di Roma

- Vengono ammessi in Aula i Magistrati tirocinanti presso la Corte di Appello di Roma, accompagnati dal Consigliere Dott.ssa Elena Boghetich.



Il Presidente Vaglio si congratula con i Magistrati presenti per l'importante risultato conseguito e ringrazia la Dott.ssa Boghetich per aver organizzato l'importante incontro.

La Dott.ssa Boghetich ringrazia l'Ordine degli Avvocati di Roma ed il Presidente Vaglio per l'opportunità odierna. Riferisce che i giovani Magistrati che accompagna sono nella prima fase del tirocinio della Scuola Superiore della Magistratura e tra pochi giorni sceglieranno la loro sede ed il tipo di materia e proseguiranno il percorso formativo entrando in una nuova fase di maggior approfondimento. Ritiene importante l'incontro odierno con l'Ordine degli Avvocati, per approfondire gli aspetti deontologici degli Avvocati perché è utile sapere anche le regole di comportamento deontologico degli Avvocati.

Il Presidente Vaglio comunica l'importante funzione svolta dal Magistrato che è sempre ispirata al rispetto delle leggi, ma anche tutela dei diritti dei cittadini. Gli avvocati sono i portatori dei diritti dei cittadini e promuovono le azioni giudiziarie proprio per tutelare quei diritti violati dei cittadini. E' sempre più importante la collaborazione tra Magistrati e Avvocati. Comunica che recentemente i rappresentanti della Magistratura romana, il Presidente della Corte di Appello di Roma Dott. Luciano Panzani, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Mario Bresciano, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Dott. Antonio Marini e il Procuratore Capo presso il Tribunale di Roma Dott. Giuseppe Pignatone, congiuntamente al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Mauro Vaglio ed il Segretario Avv. Pietro Di Tosto, sono stati ricevuti dal Ministro Orlando per le problematiche inerenti all'edilizia giudiziaria del Lazio, al potenziamento della rete telematica e per sopperire alla mancanza delle 307 unità di personale dipendente presso il Tribunale Civile di Roma.

Il Presidente Vaglio illustra ai Magistrati presenti alcune norme del nuovo Codice Deontologico, entrato in vigore dal 15 dicembre 2014 che contribuisce a rafforzare la figura dell'Avvocato e pone al centro dei comportamenti dei professionisti i cittadini, loro assistiti, dando sostanza anche per tale tramite alla funzione sociale dell'Avvocato -come professionista- e dell'Avvocatura -come corpo sociale- e congiunzione tra le persone e l'ordinamento giuridico del quale fanno parte anche i Magistrati.

Il Consigliere Bolognesi illustra ai futuri Magistrati il titolo IV del Codice Deontologico, relativo ai "doveri dell'Avvocato" ed in particolare l'art. 53 ("rapporti con i Magistrati").

Il Presidente Vaglio illustra il procedimento disciplinare nei confronti degli Avvocati, con particolare riferimento alle segnalazioni inviate dagli organi giudiziari.

Il Presidente Vaglio chiarisce le ipotesi di astensione dalle udienze degli Avvocati ed il comportamento dei Magistrati.

Alla conclusione dell'incontro il Presidente Vaglio ringrazia i Magistrati tirocinanti che vengono invitati ad accomodarsi nell'area allestita per offrire loro un piccolo buffet, anche con lo scopo di brindare insieme al prossimo inserimento a tutti gli effetti nei ranghi della Magistratura in servizio.

Il Consiglio prende atto e approva.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sul comunicato dell'Ufficio Stampa della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 18 febbraio u.s., con la quale informa di aver depositato atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, promosso dal Consiglio Nazionale Forense contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alla sanzione irrogata in relazione all'obbligatorietà delle



tariffe minime nonchè al divieto di accaparramento della clientela sancito dal codice deontologico forense.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta per conoscenza dell'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma di dare la possibilità agli Avvocati, in sede di richiesta delle copie delle sentenze per pec, di indicare all'apposito Ufficio anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria da utilizzare per le comunicazioni successive alla prima istanza di richiesta che obbligatoriamente avviene a mezzo pec. Il Collega, infatti, solleva la problematica relativa al fatto che i gestori di pec, in alcuni casi, non permettono la ricezione dei messaggi di risposta effettuati con posta ordinaria.

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio a confrontarsi sulla problematica con il Presidente Bresciano.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che hanno organizzato un convegno dal titolo: "Equitalia, angelo o demone nella riscossione dei tributi?" per il giorno 6 marzo 2015, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, nell'Aula Avvocati dell'Ordine.

Il Presidente Vaglio rivolgerà ai partecipanti l'indirizzo di saluto; il Consigliere Tesoriere Galletti introdurrà i lavori; l'Avv. Francesca Cruciani coordinerà i lavori; i Relatori saranno il Prof. Avv. Francesco D'Ayala Valva, l'Avv. Costantino Scalinci, il Prof. Avv. Carmelo Calderone, l'Avv. Emanuele Valenzano e l'Avv. Clemente Frascari Diotallevi, Vice Coordinatore del Progetto Sanzioni Amministrative; la relazione di sintesi sarà svolta dal Prof. Avv. Antonio Caiafa.

Ai partecipanti verranno attribuiti tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che hanno organizzato un convegno dal titolo: "Recenti pronunce in materia tributaria" per il giorno 10 marzo 2015 dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nell'Aula Avvocati dell'Ordine.

Il Presidente Vaglio rivolgerà ai partecipanti l'indirizzo di saluto; il Consigliere Tesoriere Galletti introdurrà i lavori; il Prof. Avv. Antonio Caiafa coordinerà i lavori; i Relatori saranno il Dott. Lucio Di Nosse, Componente del Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria, il Dott. Angelo Montagna, Componente del Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria, il Dott. Stanislao De Matteis, Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di Napoli e la Prof.ssa Barbara De Donno, Docente di Diritto Commerciale all'Università "Luiss Guido Carli", e l'Avv. Valentina Guzzanti, Vice Coordinatore del Progetto di Diritto Tributario.

Ai partecipanti verranno attribuiti tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. (omissis) degli Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 23 febbraio 2015, con la quale trasmette la circolare relativa alle modalità per l'attuazione della nuova disciplina della difesa d'ufficio entrata in vigore lo scorso 20 febbraio.

Il Decreto Legislativo n. 6/2015 dispone, infatti, la formalizzazione dei compiti, criteri, attività e



strutture correlate alla gestione dell'Elenco Nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa d'ufficio a carico del C.N.F.

Pertanto il C.N.F. comunica che è indispensabile provvedere con la massima tempestività ad inoltrare gli elenchi dei difensori d'ufficio iscritti alla data dell'entrata in vigore del decreto legge, compilando un modulo allegato alla circolare stessa (che consta dei campi come elencati nella nota) firmato digitalmente dal Presidente dell'Ordine.

Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio di avere già provveduto al relativo adempimento.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce che il 3 marzo 2015 alle ore 15.00 si svolgerà a Tivoli la riunione dell'Unione del Distretto per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- 2) T.A.R. Lazio Sezione Distaccata di Latina - Determinazioni;
- 3) Schema D.M. su Requisiti Continuità professionale ex art. 21 L. n. 247/12;
- 4) Schema D.M. su Tirocinio Professionale ex art. 41 L. n. 247/12;
- 5) Schema D.M. su Esame Abilitazione ex art. 47 L. n. 247/12;
- 6) Schema D.M. su Tenuta e aggiornamento Albo ex L. n. 247/12;
- 7) Legge n. 3/12 Esdebitamento - Regolamento Ministeriale;
- 8) Situazione Elezioni nuovi Consigli degli Ordini forensi;
- 9) Situazione Elezioni nuovo Consiglio Nazionale Forense;
- 10) Varie ed eventuali.

Il Consiglio delega, oltre al Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere.

- Il Presidente Vaglio comunica che il partner tecnologico del Consiglio (omissis), su richiesta del Gruppo Informatico di Presidenza, ha inviato i dati relativi agli invii di atti effettuati tramite il servizio (omissis) nel periodo 13 gennaio/12 febbraio 2015.

Il dato risulta particolarmente interessante in quanto gli avvocati romani hanno depositato direttamente od indirettamente tramite (omissis) 29.217 atti dei quali circa 580 utilizzando il servizio gratuito (omissis).

Ove si consideri che i dati ufficiali del Ministero della Giustizia riportano un dato di 41.000 atti depositati nel mese di gennaio a Roma, si può ipotizzare (tenendo come costante il dato mensile) che circa il 70% degli avvocati abbia utilizzato il servizio online di (omissis).

Allo stato non risulta possibile calcolare il numero dei depositi effettuati attraverso altri software in quanto i dati non confluiscono in un server unico come nel caso di (omissis), pertanto il conteggio potrebbe essere solo di tipo statistico.

La (omissis) comunica inoltre che è in stato avanzato con riferimento al Processo Penale ed in collaborazione con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia il progetto relativo al c.d. 415 bis c.p.p., progetto già da tempo sollecitato dal Consiglio dell'Ordine, anche attraverso la partecipazione del Presidente Vaglio e dei componenti del Gruppo Informatico di Presidenza ad alcune riunioni organizzative.

Il sistema consentirà ai Colleghi penalisti di scaricare a studio il fascicolo (o parti dello stesso) a chiusura delle indagini preliminari pagando telematicamente i relativi diritti.

Con particolare riferimento ai servizi del Processo Penale già attivi si segnalano i seguenti dati



ufficiali sempre provenienti dal partner tecnologico (omissis) che gestisce il servizio.

Servizio Procura 335

Nel 2014 sono state inviate alla Procura di Roma 13.595 richieste ex art. 335 c.p.p., di cui 12.825 provenienti da Avvocati dell'Ordine di Roma e 770 da Avvocati iscritti ad altri Ordini.

Dal 1° gennaio al 18 febbraio 2015 sono state inviate alla Procura di Roma 2.550 richieste ex art. 335 c.p.p., di cui 2.418 provenienti da Avvocati dell'Ordine di Roma e 132 da Avvocati iscritti ad altri Ordini.

Servizio Trascrizioni verbali di udienza

Le richieste di verbali di udienza eseguite da Avvocati iscritti all'Ordine di Roma sono 1.545 nel 2014 e 318 dal 1° gennaio al 18 febbraio 2015.

Il Consiglio prende atto, dà mandato al Gruppo Informatico di Presidenza di seguire i lavori di cui sopra e delibera di rendere pubblici i suddetti dati agli Avvocati romani tramite pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e invio dello stesso agli iscritti a mezzo e-mail.

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 23 febbraio 2015 è stata rilasciata e resa disponibile tramite link dal sito del Consiglio la nuova versione del Redattore Atti Gratuito per il Processo Telematico dalla (omissis).

Detta nuova versione, sia nel Modulo per la redazione atti per il Processo Telematico che in quello per la Notificazione degli atti a mezzo p.e.c. ai sensi della Legge 53 del 1994, genera in automatico -nei casi in cui sia necessario attestare la conformità delle copie informatiche dei documenti allegati alle buste telematiche- sia il riferimento temporale sia l'impronta di hash previste dalle nuove regole tecniche sui documenti informatici dettate in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, dal D.P.C.M. 13 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2015.

Il riferimento temporale e l'impronta di hash contenute nell'attestazione di conformità delle copie informatiche dei documenti redatta dall'avvocato sia in fase di notificazione che in fase di deposito, costituiscono due accorgimenti tecnici in grado di garantire in ogni momento l'effettivo controllo della conformità delle copie informatiche dei documenti agli atti dai quali sono ricavate.

Inoltre la nuova versione del servizio di notificazione degli atti a mezzo pec genera automaticamente la relazione di notifica, che può poi essere manualmente modificata in base alle specifiche esigenze del notificante.

Con l'occasione la (omissis) ha inviato al Consiglio una breve guida alla Notificazione degli atti a mezzo p.e.c. ai sensi della legge 53 del 1994, che è stata già distribuita nel corso degli incontri di formazione sul software organizzati per tutti i Colleghi. A detti corsi hanno partecipato oltre 1.500 Avvocati e il ciclo programmato di 8 incontri si è concluso il 26 febbraio 2015.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della presente delibera unitamente alla Guida per le notificazioni a mezzo p.e.c. sul sito istituzionale e l'invio dello stesso tramite Notizia Flash indirizzata a tutti gli iscritti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, con riferimento a quanto comunicato nel corso dell'adunanza dell'8 gennaio u.s. in merito al deposito della sentenza T.A.R. Lazio – Roma n. (omissis) nel giudizio di diniego di accesso agli atti da parte del Consiglio Nazionale Forense con particolare riferimento agli atti propedeutici all'assunzione dei responsabili "comunicazione e media" ed ai "documenti



giustificativi di tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2013” e all’accoglimento, con la suddetta sentenza, di quanto richiesto dall’Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che è necessario procedere al relativo giudizio di ottemperanza.

Il Consigliere Stoppani chiede se la sentenza di primo grado è passata in giudicato e comunque si astiene.

Il Presidente riferisce di aver parlato con i difensori i quali hanno comunicato che la sentenza è passata in giudicato.

Il Consiglio delibera di nominare gli Avv.ti (omissis), con studio in Roma, (omissis), autorizzando il Presidente Vaglio a sottoscrivere la relativa procura. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Luca Alessandrini, Luigi Cambrini, Emanuela Cartellà, Daniela Coppola, Giovanni Di Menna, Riccardo Gai, Alessandra Mariantoni, Giovanna Mazzuca, Riccardo Moro, Leonardo Nettis, Fabio Pisoni, Emanuela Roani, Emanuele Sansiviero, Rossella Schiavottiello, Simone Torre, Massimiliano Valletti, Giuseppe Vona,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale lamenta la consuetudine dei Giudici del Tribunale Penale di Roma di dare la precedenza ai processi per cui sono presenti testimoni da ascoltare rispetto a quelli per i quali occorre disporre un mero rinvio che costringe gli avvocati ad aspettare per ore la chiamata del processo che interessa loro.

In particolare riferisce che il 5 dicembre scorso si recava nell’Aula (omissis) del Tribunale di P.le Clodio alle ore (omissis) per prendere parte ad un processo per il quale non erano andate a buon fine le notifiche delle citazioni testi. Attendeva la conclusione del processo in corso e si rivolgeva al Giudice per chiedere di voler concedere un mero rinvio stante le notifiche negative: tutto ciò avrebbe comportato il trascorrere di pochissimi minuti. Il Giudice, per tutta risposta, confermava di avere l’abitudine di dare la precedenza ai processi con testimoni, costringendo il professionista ad attendere fino alle 14.15.

L’Avv. (omissis) chiede al Consiglio di prendere contatti con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, affinché quest’ultimo voglia diramare un provvedimento rivolto alle sezioni penali allo scopo di invitare i Giudici -fatta salva la precedenza assoluta per i processi con detenuti scortati dalla polizia giudiziaria- a chiamare i processi nel seguente ordine: - processi per cui è necessario disporre un mero rinvio; - processi che vengono l’apertura del dibattimento ed eventualmente l’ammissione delle prove; - processi che vengono per l’audizione di testimoni o di imputati; - processi che vengono per la discussione.

Il Consiglio, ritenuta condivisibile l’istanza dell’Avv. (omissis), dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente del Tribunale Ordinario Di Roma, Dott. Mario Bresciano, con espressa



richiesta di intervenire affinché i Giudici del Tribunale Penale procedano alla trattazione dei processi nell'ordine sopra indicato o in quello ritenuto più idoneo al rispetto del ruolo e dell'attività professionale svolta dai difensori. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva e ne dispone la sua pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio a mezzo e-mail agli iscritti con l'oggetto: "Ordine di chiamata dei processi penali innanzi al Tribunale di Roma".

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Tribunale Ordinario di Tivoli, pervenuta in data 19 febbraio 2015, con quale chiede di sensibilizzare gli iscritti, come richiesto dal Ministero della Giustizia, all'utilizzo della funzionalità telematica di certificazione dei redditi in vista della prossima dichiarazione fiscale nonché di massimizzare l'uso dei servizi on-line al fine di semplificare e decongestionare le attività giudiziarie di quel Tribunale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto dalla Segreteria ICC Italia in data 16 febbraio 2015 per partecipare al workshop gratuito sulle sanzioni internazionali dal titolo "Sanzioni 2015: l'impatto su banche e imprese" che si svolgerà il 27 marzo p.v., dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso lo Studio Legale (omissis), in Roma, in (omissis).

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l'impossibilità del Presidente e dei Consiglieri a partecipare all'evento per impegni professionali e/o istituzionali.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, facendo seguito alle precedenti delibere, il Dipartimento Amministrazione ha proceduto a raccogliere offerte nell'intento di comprimere i costi e ottimizzare il versamento del contributo annuale a carico degli iscritti; in particolare, è stato eseguito uno studio articolato circa le modalità pratiche di versamento, mettendo in atto numerosi incontri valutativi con gli istituti di credito che hanno mostrato interesse ad eseguire il servizio (omissis), giungendo alle conclusioni che si riportano di seguito.

(omissis):

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, rinvia alla prossima adunanza per acquisire anche altre proposte, (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, a seguito di richiesta formulata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per la fornitura con urgenza di quattro computer con sistema operativo windows 7, in sostituzione di quelli attualmente in dotazione al Dipartimento Disciplina, dotati del sistema operativo precedente windows xp e sui quali è stato verificato che non è possibile installare il nuovo software applicativo gestionale del CDD fornito dal CNF.

Pertanto, si rende necessaria la sostituzione immediata dei PC in uso per consentire l'operatività del CDD, con la precisazione che i computer rimossi dal Dipartimento Disciplina saranno comunque utili per altre funzioni nell'ambito degli Uffici dell'Ordine.

A tale fine il Dipartimento Amministrazione ha acquisito i preventivi delle seguenti ditte:

(omissis)

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio approva l'acquisto (omissis).



- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, a seguito della delibera adottata nell'adunanza dell'11 dicembre 2014 relativa all'approvazione del regolamento di contabilità, è necessario procedere all'acquisto di un nuovo programma di contabilità, che conferisca efficienza e trasparenza all'amministrazione e alla gestione contabile dell'Ente. In virtù del programma di indirizzo economico recepito da detto regolamento si prevede, infatti, che sia adottata la contabilità ordinaria, non trovando più applicazione le disposizioni della L. 21 marzo 1958, n. 259, la L. 14 gennaio 1994 n. 20, la L. n. 94/1997, la L. 196/2009, il D.Lgs. 91/2011 ed il D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012 né il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. L'Ufficio Amministrazione ha provveduto a contattare la Società (omissis), fornitrice del programma di contabilità utilizzato dal Consiglio dell'Ordine di (omissis). Dopo uno scambio di mail detta Società non ha ancora provveduto ad inviare un'offerta per la soluzione di un sistema applicativo che rispetti i requisiti contabili e di gestione dell'Ente. Stessa procedura selettiva è stata adottata per interrogare la Società (omissis), senza alcun esito. L'unica offerta pervenuta è relativa alla Società (omissis), già fornitrice dell'Ordine di Roma, che offre un programma (omissis), per l'utilizzo sino a tre utenti concorrenti, al costo di euro (omissis). A detto importo bisogna aggiungere il costo relativo alla manutenzione software a decorrere dal primo anno della somma di euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti, inoltre, riferisce che è pervenuta dalla Società (omissis) l'offerta servizi sistemistici per avviamento del software applicativo ACG, comprensiva di installazione, configurazione, avviamento ed istruzione per l'importo di euro (omissis) oltre accessori.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio approva con la precisazione che il programma debba provvedere compreso nell'importo la cosiddetta gestione "Multiaziendale" (sino ad oggi trattasi di almeno quattro contabilità: attività istituzionale; attività Consiglio Distrettuale di Disciplina; attività Organismo di Mediazione; attività Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando").

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che è stata contattata la Società (omissis) per la modifica del programma relativo al gestionale dell'Ufficio Iscrizioni. In particolare gli interventi da effettuarsi sono i seguenti:

- Inserimento protocollo sulla ricevuta Cassa, che consenta la ricerca per numero di protocollo in fase di iscrizione;
- Creazione di nuovi controlli con connessi blocchi che consentano delle verifiche sulla compatibilità del codice fiscale con i dati dell'iscritto, sulle date relative all'iscrizione, abilitazioni e passaggi nell'Albo, che inficiano sulla natura del conto contabile (Capitolo);
- Contabilizzazione quote: creazione dei dati per immissione di massa in contabilità completa di acconti, rimborsi, rettifiche e cancellazioni e passaggi;
- Controlli su acquisizioni MAV e su incassi doppi;
- Rettifiche contabili per la quadratura bilancio 2014 con relativa situazione dei morosi per il calcolo dei residui ed eliminazione di tutte le procedure di estrazione e calcolo morosi non testate e ufficializzate.

Per dette modifiche la Società (omissis) ha fatto pervenire un preventivo di spese di euro (omissis).

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.



Il Consiglio approva.

Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Antonino Galletti, delibera di erogare (n. 8) sussidi a titolo di assistenza le seguenti somme:
(omissis)

Approvazione dei verbali nn. 7 e 8 delle adunanze del 19 e del 24 febbraio 2015

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva i verbali nn. 7 e 8 e delle adunanze del 19 e del 24 febbraio 2015.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l'Avv. (omissis) ha presentato, il 17 febbraio scorso, domanda di reinscrizione all'Albo Avvocati di Roma. Al riguardo, si evidenzia al Consiglio che il predetto professionista era stato (omissis) e, successivamente, (omissis).

A seguito di detta decisione l'Avv. (omissis) proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, con decisione del (omissis). Avverso tale provvedimento, l'Avv. (omissis) ricorreva alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

(omissis)

Tale decisione della Suprema Corte rimette, pertanto, al Consiglio Nazionale Forense la sola (omissis).

Risultando che l'Avv. (omissis), lo stesso ritiene che debba essere accettata la sua domanda di iscrizione.

Il Consiglio, preso atto della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, dispone l'iscrizione dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 31)

(omissis)

Passaggi dalla Sez. Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 24)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 35)

(omissis)



Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)
(omissis)

Sospensione volontaria (n. 1)
(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 5)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24)
(omissis)

Abilitazioni (n. 8)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3)
(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2)
(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 19)
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 7) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 23 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare dell'evento "*Cassa Forense: solo un problema o anche un aiuto nelle difficoltà? Il nuovo regolamento di assistenza*", che si svolgerà il 4 marzo 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Forense Emilio Conte dell'evento "*La Negoziazione Assistita: colloqui con il Prof. Avv. Carmine*



Punzi”, che si svolgerà il 26 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi di cui uno deontologico per l’evento suindicato.

- In data 20 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense dell’evento “*Il segreto di Stato*”, che si svolgerà l’ 11 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi di cui uno deontologico per l’evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.Amm. - Associazione dei Giovani Amministrativisti dell’evento “*Riforme costituzionali e inerenti la Pubblica Amministrazione: assetto dei livelli di Governo e riparto di potestà legislativa Stato - Regioni*”, che si è svolto il 24 febbraio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Colleganza Forense dell’evento “*Diritto di Famiglia: la convenzione di negoziazione assistita e la coercizione indiretta del coniuge obbligato in caso di inadempimento: gli artt. 614 bis e 709 ter c.p.c.*”, che si svolgerà il 3 marzo 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 19 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport dell’evento “*L’autonomia e la specificità dello sport*”, che si svolgerà il 27 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Primavera Forense dell’evento “*La negoziazione assistita: come funziona e quali opportunità offre*”, che si svolgerà il 12 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 24 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca d'Italia – Servizio Consulenza Legale dell'evento “*Il meccanismo di risoluzione unico*”, che si svolgerà il 2 ottobre 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 24 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca d'Italia - Servizio Consulenza Legale dell'evento “*Il meccanismo di vigilanza unico*”, che si svolgerà il 23 aprile 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione dell'evento “*Responsabilità amministrativa degli enti e reati ambientali*”, che si svolgerà il 16 aprile 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Italide – Istituto Cultura Europea dell'evento “*Prime applicazioni della riforma della filiazione*”, che si svolgerà il 31 marzo 2015, della durata di tre ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de' La Tutela dei Diritti del “*Corso di perfezionamento in Responsabilità Civile*”, che si svolgerà il 4, il 6, l'11, il 13, il 18, il 20, il 25, il 27 e il 28 marzo 2015, della durata complessiva di ventisette ore (tre ore per ciascuna delle nove giornate).

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere 24 crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 20 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense dell'evento "Rinunce e transazioni ex art. 213 C.C.", che si svolgerà il 6 marzo 2015, della durata complessiva di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte delle O.R.M.E. dell'evento "La Responsabilità sanitaria: problemi e prospettive", che si svolgerà il 20 marzo 2015, della durata complessiva di sette ore (dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 19 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. - Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto della Corte di Appello di Roma dell'evento "Il "nuovo" concordato preventivo, il ruolo del Pm. Profili di responsabilità penale del debitore e dei professionisti" che si svolgerà il 5 marzo 2015, della durata complessiva di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie dell'evento "Ricerca clinica ed interazioni tra industria farmaceutica, operatori sanitari e Pubbliche Amministrazioni", che si svolgerà il 17 marzo 2015, della durata di sei ore e quarantacinque minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNEDI – Unione Nazionale Esperti Diritto Immobiliare in collaborazione con ARPE – Associazione Romana della Proprietà Edilizia / FEDERPROPRIETÁ dell'evento "Nuove problematiche del condominio. Incontro-confronto tra il Senatore Franco Mugnai ed il Dottor Alberto Celeste", che si svolgerà il 31 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera
di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 19 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' AIA - Associazione Italiana per l'Arbitrato dell'evento "*Introduzione all'Arbitrato – Corso Formativo di base 2015 - n.6 moduli formativi*", che si svolgerà il 1°, l'8, il 15, il 22, il 29 aprile 2015 e il 6 maggio 2015, della durata complessiva di dodici ore (due ore per ciascuna giornata).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 19 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA s.r.l. dell'evento "*Cause di esclusione e dovere di soccorso istruttorio nelle gare d'appalto dopo il D.L. 90/14 conv. in L. 114/14*", che si svolgerà il 24 e il 25 febbraio 2015, della durata complessiva di tredici ore (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 per entrambe le giornate).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Link Campus University dell'evento "*SIIQ, SICAF e fondi immobiliari. Evoluzione degli strumenti di investimento immobiliare*", che si svolgerà il 27 marzo 2015, della durata complessiva di nove ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia del corso "*Le competenze dell'avvocato di famiglia*" che si svolgerà il 14 marzo 2015, il 18 aprile 2015, il 23 maggio 2015, il 20 giugno 2015, il 21 novembre 2015 e il 12 dicembre 2015, della durata complessiva di quarantadue ore (sette ore per ciascuna giornata).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso su indicato.

- In data 24 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Promo P.A. Fondazione – Ricerca Alta Formazione Progetti del "*Corso di Preparazione al Concorso per Referendari Tar e Corte dei Conti*", che si svolgerà dal 7 marzo 2015 al 4 luglio 2015, della durata complessiva di centoquattro ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 19 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor Plus Srl dell'evento "L'assicurazione R.C.A.", che si svolgerà il 7 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 108) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 31) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Minghelli comunica che, al convegno tenutosi lunedì 23 febbraio scorso presso l'Aula Avvocati della Corte di Cassazione, oltre agli organizzatori, Avv.ti Barbara Di Salvo e Carla Canale, sono intervenuti tutti i relatori attesi, l'On. Renato Brunetta, l'editorialista Mario Sechi.

La pur non copiosa affluenza è valsa a sottolineare l'interesse suscitato dall'argomento oggetto dell'incontro, l'operetta di filosofia morale del collega Barbara Di Salvo, intorno alla quale si è incentrato il dibattito.

Il Consigliere Minghelli segnala, altresì, l'atteggiamento di favore dimostrato dall'On. Renato Brunetta (capogruppo di Forza Italia alla Camera), verso il nostro progetto di modifica dell'art. 2233 del Codice Civile.

Il Consiglio prende atto.

Pratica n.(omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Dott. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- vista, altresì, la sentenza (omissis);

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv.



(omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota del (omissis), il professionista rispondendo (omissis);
- che nonostante l'opposizione del professionista, l'istanza sia da accogliere perché congruamente motivata

delibera

di consentire l'accesso, come richiesto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- vista, altresì, la sentenza (omissis);
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), la professionista inviava una missiva comunicando (omissis);

delibera

di consentire l'accesso agli atti, come richiesto.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis). All'esito il Consiglio delibera come da separato verbale.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 21) pareri su note di onorari:
(omissis)